DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO E DI LAVORO IRREGOLARE

Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario). 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario"

Versione in vigore dal 25 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare
Estremi	Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-completamento-delle-operazioni-di/art-3-ter-disposizioni-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

materia-di-contrasto-del-terrorismo-internazionale